



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 69

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Martini, Stefani, Pressi, Barbisan, Bedin, Bevilacqua, De Berti, Marcon, Vianello, Mosco e Tomaello

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO DEI RAGAZZI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 aprile 2026.

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO DEI RAGAZZI

Relazione:

Il presente progetto di legge intende istituire il Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto, quale organismo consultivo e di partecipazione giovanile presso il Consiglio regionale del Veneto.

L'iniziativa si colloca nel solco dei principi sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona e promuovono la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese, nonché in coerenza con l'articolo 7 dello Statuto della Regione del Veneto, che valorizza la partecipazione democratica e la cittadinanza attiva.

A livello europeo, le strategie dell'Unione europea per la gioventù (EU Youth Strategy) promuovono il coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi decisionali, incoraggiando gli Stati membri e le Regioni a dotarsi di strumenti strutturati di consultazione e rappresentanza giovanile. Analogamente, le politiche nazionali in materia di giovani sottolineano l'importanza di creare spazi istituzionali permanenti di dialogo tra istituzioni e nuove generazioni.

In tale contesto, la Regione del Veneto intende rafforzare il proprio impegno nella promozione della partecipazione attiva dei ragazzi, anche in continuità con le esperienze già maturate a livello comunale attraverso i Consigli comunali dei ragazzi.

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO DEI RAGAZZI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita democratica, sociale e culturale delle istituzioni della comunità regionale e favorisce lo sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva, sostenendo strumenti di rappresentanza e consultazione che consentano ai giovani di esprimere istanze, proposte e contributi nei processi decisionali regionali.

Art. 2 - Istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.

1. È istituito presso il Consiglio regionale del Veneto il Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto, di seguito denominato “Consiglio regionale dei ragazzi”.

2. Il Consiglio regionale dei ragazzi costituisce organismo di rappresentanza e di consultazione dei ragazzi del Veneto in materia di politiche giovanili e sui temi di interesse delle giovani generazioni.

3. Il Consiglio regionale dei ragazzi ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, che ne assicura il funzionamento mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico. Il Consiglio regionale supporta altresì il Consiglio regionale dei ragazzi nelle attività di comunicazione, anche nei confronti della popolazione studentesca e degli istituti scolastici del territorio, mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale.

4. Il Consiglio regionale dei ragazzi è indipendente da qualsiasi formazione politica.

Art. 3 - Funzioni del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.

1. Il Consiglio regionale dei ragazzi svolge le attività definite dal programma di cui all'articolo 8 e può:

- a) esprimere osservazioni, non vincolanti, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale sugli atti di programmazione e sugli atti concernenti i giovani e il mondo della scuola;
- b) formulare proposte e raccomandazioni in materia di politiche giovanili afferenti a formazione, lavoro, cultura, sport, politiche sociali, innovazione e territorio;
- c) promuovere incontri, consultazioni, studi e iniziative di approfondimento sui temi di interesse dei giovani.

2. Il Consiglio regionale dei ragazzi favorisce il raccordo tra istituzioni regionali, consigli comunali dei ragazzi di cui alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 “Norme per il riconoscimento e il sostegno alla funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa”, sistema scolastico di istruzione e formazione, università e associazioni giovanili, e promuove la partecipazione attiva e le pari opportunità tra i giovani.

Art. 4 - Composizione e modalità di elezione.

1. Il Consiglio regionale dei ragazzi dura in carica due anni ed è composto da cinquantuno studenti eletti in rappresentanza della popolazione studentesca iscritta agli istituti di istruzione e formazione secondaria di secondo grado del Veneto.

2. Le modalità di elezione dei componenti del Consiglio regionale dei ragazzi sono stabilite con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con l'Ufficio scolastico regionale, garantendo che i seggi siano ripartiti su base provinciale in modo proporzionale rispetto alla popolazione studentesca iscritta agli istituti di istruzione e formazione secondaria di secondo grado. Le modalità di elezione garantiscono altresì l'equilibrio di genere.

3. I componenti sono immessi nell'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del Consiglio regionale dei ragazzi e rimangono in carica per tutta la durata dell'organo medesimo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

4. I componenti non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

5. La partecipazione al Consiglio regionale dei ragazzi è a titolo gratuito. Ai suoi componenti spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall'ordinamento regionale, nonché un rimborso forfettario delle spese di vitto nella misura fissata con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5 - Cessazione e decadenza dalla carica dei componenti.

1. Il componente del Consiglio regionale dei ragazzi che non sia più iscritto ad un istituto di istruzione e formazione secondaria di secondo grado presente sul territorio regionale cessa dalla carica.

2. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive, o a quattro sedute non consecutive, del Consiglio regionale dei ragazzi comporta la decadenza dalla carica, su delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Il componente che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.

Art. 6 - Organi del Consiglio regionale dei ragazzi.

1. Sono organi del Consiglio regionale dei ragazzi:

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente;
- c) il segretario;
- d) le commissioni tematiche.

2. Nella seduta di insediamento, il Consiglio regionale dei ragazzi elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario.

3. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale dei ragazzi, lo convoca almeno ogni due mesi e ne dirige i lavori.

4. Sono istituite commissioni tematiche almeno nelle seguenti materie:

- a) formazione e politiche giovanili;
- b) sociale e sport;
- c) cultura, turismo e territorio.

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con la delibera di cui all'articolo 7, può istituire ulteriori commissioni tematiche.

Art. 7 - Modalità di insediamento e funzionamento.

1. Le modalità di insediamento e funzionamento del Consiglio regionale dei ragazzi, compresi il suo regolamento interno, la composizione e le attribuzioni del

suo Ufficio di presidenza e delle sue commissioni, sono approvate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. I consiglieri regionali possono partecipare alle sedute del Consiglio regionale dei ragazzi con diritto di parola sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Programma annuale delle attività.

1. Il programma annuale delle attività del Consiglio regionale dei ragazzi è approvato in esito all'insediamento del Consiglio regionale dei ragazzi dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Consiglio regionale dei ragazzi stesso.

2. Il Consiglio regionale provvede, attraverso i propri uffici, ad assumere gli atti necessari per assicurare l'attuazione del programma delle attività.

3. Per la definizione e l'attuazione del programma delle attività, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove forme di concertazione con l'Ufficio scolastico regionale.

4. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio regionale dei ragazzi presenta alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta; la relazione scritta viene consegnata all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 9 - Differenza di genere.

1. L'uso, nella presente legge regionale, del genere maschile per i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 5, quantificati in euro 51.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 4 e 6 e indice le consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio regionale dei ragazzi.

2. In sede di prima applicazione della legge, il Consiglio regionale dei ragazzi è composto da cinquantuno membri nominati su base provinciale da ciascuna Consulta provinciale degli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", nel numero di nove componenti per ciascuna delle Province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e tre componenti per ciascuna delle Province di Belluno e Rovigo.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.....	3
Art. 3 - Funzioni del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.	3
Art. 4 - Composizione e modalità di elezione.	3
Art. 5 - Cessazione e decadenza dalla carica dei componenti.	4
Art. 6 - Organi del Consiglio regionale dei ragazzi.....	4
Art. 7 - Modalità di insediamento e funzionamento.	4
Art. 8 - Programma annuale delle attività.....	5
Art. 9 - Differenza di genere.....	5
Art. 10 - Norma finanziaria.....	5
Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.	5
Art. 12 - Entrata in vigore.....	5